

Decisione n. 13 del 12 aprile 2023

OGGETTO: (OMISSIS) per il tramite del Legale Rappresentante Sig. (OMISSIS) - (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202315769).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 24/03/2023, acquisita il 27/03/2023 al protocollo n. 444, con la quale il Sig. (OMISSIS), in qualità di Legale Rappresentante della società (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso da parte della (OMISSIS) - alla richiesta del 10/01/2023 volta ad ottenere la seguente documentazione:

- procedura di gara per la concessione di contributi alle "attività non continuative" riguardanti gli audiovisivi [Legge Regionale 3 novembre 1999, n. 98 e s. mm. i. "Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - anno 2022];

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato all'Amministrazione da parte dell'istante;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

PRESO ATTO che la (OMISSIS) con nota del 28/03/2023, acquisita in pari data al protocollo n.463, ha comunicato a questa Difesa Civica che con nota prot. n. RA/121233 del 20/03/2023 è stata accolta l'istanza di accesso;

PRESO ATTO altresì che nella medesima comunicazione si legge che: *“per un mero disguido informatico la nota Prot. N. RA/121233 del 20 marzo 2023, di accoglimento della richiesta di accesso agli atti con annesso link contenente la documentazione richiesta, non è stata recapitata né alla società (OMISSIS) né ai controinteressati”* e che pertanto in data 27/03/2023 *“si è provveduto tempestivamente a inoltrare nuovamente la suddetta comunicazione a tutti i destinatari tra i quali risulta l'indirizzo pec (OMISSIS) ed inoltre la stessa è stata anticipata alla mail personale del legale rappresentate della società (OMISSIS) Sig. (OMISSIS)”*;

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono - l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con



Il Difensore Civico

certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), in qualità di Legale Rappresentante della società (OMISSIS), volta ad ottenere dalla (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante e alla (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
(**Avv. Giandomato Morra**)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.